



Comune di Maruggio

Provincia di Taranto
FAX 099 676296 - Tel. 099 9701219

ORDINANZA N° 2/16

Prot. N.504 del 15.01.2016

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE - DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CON IL SISTEMA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SPINTA, FINO ALL'AVVIO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL'AROTTA/5.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.C. n.230 del 14.12.2011, si rinnovava per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei), e fino al 20.06.2012, a favore della Teknoservice srl, agli stessi patti e condizioni, il contratto sottoscritto in data 31.08.2011, repertoriato al n.1028 per il servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale del Comune di Maruggio, con scadenza stabilita al 20.12.2011, il tutto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.5 del vigente contratto n.1028/11 e dell'art.4 u.c. dell'allegato capitolato speciale d'appalto;
- la Regione Puglia con la L.R. 6 luglio 2011 n°14, all'art. 31, ha proceduto alla ridefinizione degli ambiti stabilendo che:
 - a partire dal 1 gennaio 2012, gli Ambiti Territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei) ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese;
 - per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con nota dell'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente n°561 del 13/09/2011, è stato chiarito che la prevista gestione unitaria "...non è da intendersi restrittivamente coincidente con l'individuazione di un gestore unico del servizio di raccolta..", precisando che l'affidamento della gestione del servizio in proroga rimane residuale, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di espletamento delle gare ad evidenza pubblica, restando fermo che il modello di gestione e il rispetto degli obiettivi di raccolta devono essere concordati ed individuati a livello di ATO;
- in prossimità della scadenza del contratto, si è provveduto a contattare la società al fine di acquisire la disponibilità ad una proroga del servizio alle medesime condizioni economiche e tecniche in atto, nelle more del perfezionamento degli atti di gara e degli adempimenti necessari per l'affidamento mediante pubblica gara del nuovo servizio, ottenendone un diniego, giustificato dal disposto di cui all'art. 23-bis del D.L. n°112/2008 per effetto del quale, secondo la giurisprudenza più recente,

anche la gestione in regime di proroga di un servizio va equiparata all'affidamento diretto, senza gara, dello stesso, come tale impeditiva della partecipazione per l'affidatario ad altre gare per l'acquisizione di ulteriori servizi;

DATO ATTO CHE con ordinanza contingibile ed urgente del 26/12 del Sindaco pro-tempore Dr. Alberto Chimienti, è stato ordinato alla società Teknoservice s.r.l. con sede in viale dell'Artigianato n°10 a Piossasco (TO), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di non sospendere e di proseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e tutti gli altri servizi previsti dal contratto vigente, **sino al 20 Dicembre 2012 e comunque fino a quando si saranno concluse le procedure di gara con affidamento del servizio di igiene urbana se ciò dovesse avvenire oltre il 20 Dicembre 2012**, secondo le stesse modalità e condizioni tecniche ed economiche riportate nel vigente contratto e capitolato d'appalto, con assoluta esclusione di qualsivoglia revisione dei prezzi;

Preso atto, altresì, che il servizio è attualmente ancora svolto Teknoservice s.r.l. in virtù della sopra richiamata ordinanza sindacale n.26/2012;

Rilevato, inoltre, che l'attuale servizio di raccolta e trasporto non risponde ai criteri imposti dal vigente Piano Regionale sull'Ambiente per il raggiungimento dei livelli minimi di percentuale di raccolta differenziata, essendo sostanzialmente ancora un servizio di raccolta "tal quale" dei rifiuti con i cassonetti presenti lungo la viabilità cittadina;

Visto che la Regione Puglia ha previsto che i Comuni devono raggiungere una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%;

Visto l'art. 24, secondo comma, della L.R. n.24/2012 che vieta, di fatto e di diritto, ogni tipo di aggiudicazione del servizio di igiene ambientale, anche provvisoria, a far data dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Ravvisata la necessità di procedere, nelle more dell'espletamento da parte dell'ARO TA/5 – capofila comune di Manduria - della gara per l'individuazione del soggetto unico per la gestione integrata del servizio de quo, ad un miglioramento dello stesso servizio eliminando gli attuali inconvenienti di carattere igienico-sanitari che si incontrano con il servizio di raccolta "tal quale", e prevedere il passaggio alla c.d. raccolta differenziata porta a porta spinta;

Rilevato che in ambito ARO TA/5 è stato già approvato il progetto unitario di servizio nel mese di settembre 2015, e in data 14.12.2015 è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147/2015 l'estratto del relativo bando di gara con procedura aperta di rilevanza comunitaria;

Osservato che la possibilità di indire una autonoma procedura di gara comporterebbe sicuramente ritardi nell'avvio della raccolta differenziata "porta a porta spinta" nel Comune di Maruggio, così come richiesto dal piano regionale sull'Ambiente, stante i tempi medio-lunghi imposti dalla normativa di settore per la suddetta tipologia di gare;

Richiamata la nota regionale n.5755 dell'11.06.2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine agli affidamenti delle gestioni transitorie, superando il limite imposto dalla L.R. n.24/2012;

Valutata la possibilità e l'opportunità di passare in questo periodo-ponte (fino all'avvio del gestore unitario del servizio da parte dell'ARO TA/5 di Manduria) ad un sistema di raccolta differenziata "porta a porta spinta" attraverso l'attuale gestore del servizio, procedendo ad una rimodulazione del servizio in essere (con metodologia di raccolta "tal quale");

Rilevato che un avvio immediato del nuovo servizio comporterebbe anche l'abbattimento dei costi di

ecotassa a carico dei cittadini, oltre che avviare un servizio perfettamente idoneo anche da un punto di vista igienico- sanitario;

CHE, per i suddetti motivi, anche per verificarne i costi e l'impatto sul bilancio comunale, con nota assessorile prot. N.12856 del 27.11.2014 si chiedeva all'attuale gestore del servizio, società Teknoservice s.r.l., la presentazione di un progetto ex novo che prevedesse il passaggio dall'attuale sistema di raccolta "tal quale" a quello della "raccolta differenziata porta a porta spinto";

CHE in data 25.02.2015, con nota acquisita al prot. generale dell'Ente al n.2433, veniva consegnata ipotesi progettuale del nuovo servizio di igiene urbana e raccolta differenziata, comprendente la proposta di modifica del servizio da parte della Teknoservice s.r.l., unitamente alla disponibilità di prosecuzione del servizio, composto dai seguenti elaborati:

- Proposta di modifica del servizio;
- Relazione tecnica automezzi;
- Relazione tecnica attrezzature;
- Capitolato speciale d'Appalto;

Visti i seguenti pareri legali pro-veritate:

- parere su eventuali profili di rilevanza penale del procedimento di "rimodulazione" del servizio di igiene urbana attivato con ordinanza sindacale con tingibile ed urgente" espresso dagli avv.ti Angelo Loizzi e Francesco Paolo Sisto, acquisito al prot. N.9980 del 13.08.2015;
- parere sulla legittimità del procedimento di "rimodulazione" del servizio di igiene urbana con l'attuale gestore, nelle more dell'avvio della gestione del servizio da parte dell'ARO TA/5, espresso dall'Avv.Michele Carnevale, acquisito al prot. N.9019 del 21.07.2015;

Osservato che l'avvio del predetto sistema di raccolta dei rifiuti urbani, oltre che migliorare l'igiene e la salubrità del territorio, permetterà di raggiungere immediatamente i livelli imposti dalla Regione Puglia in termini di raccolta differenziata, oltre anche al pagamento in misura minima del tributo ecotassa;

Dato atto che il nuovo importo del servizio rimodulato è compreso all'interno della somma attualmente sostenuta dal comune di Maruggio per l'espletamento dello stesso servizio, già contenuta e prevista nel Piano finanziario TARI esercizio 2015, comprensivo dei servizi di igiene e dello smaltimento dell'indifferenziato in discarica, giusto quadro economico di spesa allegato al progetto;

Che, pertanto, l'onere complessivo da riconoscere al gestore per l'espletamento dei servizi di igiene urbana del territorio comunale, con la previsione del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto, ammonta complessivamente ad €1.007.524,00, oltre IVA al 10%, giusto quadro economico/computo metrico allegato alla relazione tecnico-illustrativa del progetto innanzi richiamato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 28.11.2015, con la quale si è deliberato quanto segue:

1. *Di procedere alla nuova organizzazione del servizio igiene ambientale del comune di Maruggio mediante riformulazione del servizio in essere (con tipologia di raccolta rifiuti "tal quale") con la previsione della raccolta differenziata "porta a porta spinta".*
2. *Di approvare il nuovo progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 lett. E) del D.Lgs. 267/00, prevedendo la suddetta nuova organizzazione del servizio.*
3. *Di prendere atto dei pareri legali resi per le diverse fattispecie giuridico-amministrative da parte degli avv.ti Carnevale Michele (esperto in materia amministrativa – civile) ed agli Avv. ti On. Francesco Paolo Sisto e Avv. Angelo Loizzi (esperti in materia penale), relativamente alle procedure di avvio e affidamento del predetto servizio di igiene ambientale del Comune di Maruggio.*

4. *Di demandare al Sindaco l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art.50 del d.Lgs. n.267/00 e dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 ai fini dell'affidamento del predetto servizio all'attuale gestore del servizio Soc. Teknoservice s.r.l. da Piosasco (TO).*

Attesa la necessità di ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio Comunale in ordine al disposto di cui all'art.191 del D.Lgs. n.152/2011;

Visti gli artt.50 del d.Lgs. n.267/00;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n.152/2006;

ORDINA

Alla società Teknoservice s.r.l. con sede in viale dell'Artigianato n°10 a Piosasco (TO) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, di procedere alla nuova organizzazione del servizio igiene ambientale del comune di Maruggio mediante riformulazione del servizio in essere (con tipologia di raccolta rifiuti "tal quale") con la previsione della raccolta differenziata "porta a porta spinta" secondo il nuovo progetto presentato in data 25.02.2015 con nota acquisita al prot. Generale dell'Ente al n. 2433;

alla società Teknoservice srl, come sopra identificata, di organizzare il servizio de quo sulla base del nuovo capitolato di servizi ed oneri approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, lett. E9 del d.Lgs. n.267/00, dal consiglio Comunale con proprio atto n.77 del 28.11.2015;

alla società Teknoservice srl. come sopra identificata, di proseguire il sopradetto servizio, con le modalità infra indicate, sino all'avvio della nuova gestione da parte del gestore unitario individuato dall'ARO TA/5, di cui questo ente fa parte, significando che il presente servizio cesserà automaticamente con l'avvio della gestione integrata del servizio di raccolta rifiuti da parte dell'ARO TA/5.

La somma complessiva del nuovo servizio di raccolta differenziata "porta a porta spinta" è ricompresa nell'attuale previsione di spesa prevista dal Piano Finanziario TARI esercizio finanziario 2015, comprensiva di costo del servizio e costo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata alla ditta TEKNOERVICE s.r.l. con sede in viale dell'Artigianato n°10 a Piosasco (TO), in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sede locale.

AVVERTE

In caso di inottemperanza si procederà ad inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'interruzione di pubblico servizio nonché ad affidare il servizio in danno di codesta ditta.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n°241/90 comunica inoltre che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sede di Bari entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio oppure il ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.

